

AFFARI LEGALI

Nella delega per la riforma dei fallimenti la disciplina del sovraindebitamento

Procedura liquidatoria estesa

Sanzioni al creditore che aggrava l'esposizione

di Luciana Cipolla* *partner, La Scala Studio Legale

L'art. 9 della riforma fallimentare (legge 19 ottobre 2017, n. 155 recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza») prevede l'intervento del governo sulla disciplina del sovraindebitamento, disponendo che quest'ultimo proceda con il riordino e la semplificazione di tale disciplina. Si tratta di un istituto che ha avuto un'esistenza travagliata: introdotta con la legge 3/2012 (legge salva suicidi), modificata dal dl 179/2012 e poi congelata fino al 2015, vale a dire fino a che non ha trovato pubblicazione in G.U. il dm 202/2014 che disciplina i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ). La riforma dovrà favorire la prosecuzione dell'attività svolta dal debitore e facilitare l'accesso del consumatore in stato di difficoltà alla sola soluzione liquidatoria (con esclusione della esdebitazione) nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, mala fede e addirittura frode del debitore. Questo potrebbe essere lo spunto per ampliare le ipotesi di accesso quantomeno alla procedura liquidatoria anche da parte di quei soggetti che, in base alla attuale normativa, non vi potrebbero accedere in quanto privi del requisito della «meritevolezza», colpevoli, per esempio, di aver contratto obbligazioni allorché vi era già la consapevolezza che non sarebbero stati in grado di adempiere neppure alle obbligazioni già in passato contratte. In armonia con la direttiva 2008/48/Ce (contratti di credito al consumo) a mente del quale «in un mercato creditizio in espansione è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminarmente valutare il merito creditizio e gli Stati membri dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse», l'art. 9 della legge apre a misure sanzionatorie, anche di carattere processuale, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento dello stato di indebitamento. Due quindi i requisiti che fonderebbero tali sanzioni: la colpa nel concedere il credito e il nesso di causalità con l'aggravamento dello stato di indebitamento.